

Brescia, lì 30.04.2015

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: LA NUOVA MORATORIA DEI MUTUI: L'ACCORDO PER IL CREDITO 2015

La cd. Legge di Stabilità 2015 ha previsto (Art. 1, comma 246) una nuova moratoria dei finanziamenti, secondo le coordinate di un'intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra **Ministero dell'Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori**.

In recepimento della citata previsione normativa, in data **31 marzo 2015** l'ABI e le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale hanno sottoscritto **l'Accordo per il credito 2015** o **Accordo per la ripresa 2015** (di seguito "Accordo"), che resterà **in vigore fino al 31 dicembre 2017**, ma con **revisione entro il 31 dicembre di ogni anno**, con possibilità di recesso motivato.

Possono beneficiare dell'Accordo le **PMI** operanti sul territorio nazionale che, al momento della domanda, siano **in bonis** (non devono, quindi, presentare posizioni classificate come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni).

Le iniziative previste sono così rubricate ed articolate:

A. **Imprese in Ripresa**, in tema di **sospensione e allungamento dei finanziamenti**;

B. **Imprese in Sviluppo**, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di **investimento** ed il **rafforzamento** della struttura patrimoniale delle imprese;

C. **Imprese e PA**, per lo **smobilizzo dei crediti** vantati dalle imprese **nei confronti della Pubblica Amministrazione** (riprende lo schema precedente per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la PA, aggiornandone i contenuti alle disposizioni introdotte con il D.L. n. 66/2015).

Inoltre, le Associazioni che hanno sottoscritto l'Accordo cercheranno un'intesa con l'Agenzia delle entrate, per consentire alle imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito fiscale di ottenere sul medesimo un'anticipazione bancaria, presentando apposita attestazione del credito vantato.

L'Accordo prevede – sempre su base volontaria ma con forte connotazione di **moral suasion**- la possibilità che le banche concedano alle imprese:

1. di **sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale** delle rate dei **finanziamenti** a medio-lungo termine;
2. di **sospendere per 12 o 6 mesi il pagamento della quota capitale** implicita nei canoni di **leasing**, rispettivamente, immobiliari o mobiliari;
3. di **allungare la durata residua del piano di ammortamento** fino al 100%, con un massimo di 3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari;

4. di **allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine** (120 giorni per il credito agrario di conduzione).

A fronte dell'allungamento della durata dei finanziamenti, la banca valuterà l'eventuale variazione del tasso, che non potrà di norma superare i 100 punti base né essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca stessa.

Potrà essere considerata la possibilità di acquisire nuove garanzie aggiuntive all'operazione di finanziamento, al fine di mitigare od annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse.

Le operazioni di allungamento saranno, però, realizzate allo **stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario**, qualora l'impresa richiedente, entro 12 mesi avvii processi di rafforzamento patrimoniale (con apporti dei soci o di terzi, valendo tutti gli incrementi ai fini ACE) o di aggregazione, in qualsiasi forma, volti al rafforzamento economico-patrimoniale.

Con l'Accordo, le Associazioni hanno altresì "rinnovato" i due Plafond finalizzati a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (Plafond "Imprese e PA", con un obiettivo di dotazione di 10 miliardi di euro) ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento (Plafond "Imprese in sviluppo", sempre con un obiettivo di dotazione di 10 miliardi di euro). **I Plafond residui dei precedenti accordi potranno essere accorpati.**

Come per le precedenti moratorie, l'impresa che intenda accedere ai nuovi benefici dovrà valutare alcune **questioni preliminari**.

Sotto un primo profilo, occorre confermare che, come detto, il soggetto sia **in bonis**, rimuovendo per quanto possibile le cause ostative.

Sotto un secondo profilo, bisogna verificare la **convenienza dell'operazione**, nelle sue declinazioni: senza scendere nel dettaglio, si consideri, a titolo esemplificativo, il finanziamento con piano di ammortamento "alla francese", per il quale il beneficio della sospensione della quota capitale è massimo per le ultime rate.

Fermo restando che il prerequisite essenziale è **l'adesione, volontaria, della banca**.

Studio Dott. Begni & Associati

tratto dal Euroconference News